

DELIBERA N. 28/06/CSP

**Segnalazione dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella,
dell'Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani nei confronti della società
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale Rai Tre)
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177
(trasmissione “ Ballaro’ ” 20 settembre – 15 dicembre 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 1 febbraio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la segnalazione a firma dell'on. Marco Pannella, di Marco Cappato e Daniele Capezzone, rispettivamente in qualità di Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, Segretario dell'Associazione Luca Coscioni e Segretario dei Radicali Italiani, pervenuta in data 21 dicembre 2005 (prot. n. 34541/05/NA), ed integrata con la nota trasmessa in data 24 gennaio 2006 (prot. n. 3199 del 27 gennaio 2006) con la quale si assume la pretesa violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Tre, esercita dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nel periodo tra il

20 settembre e il 14 dicembre 2005, in dodici puntate del programma “*Ballarò*”, i rappresentanti delle associazioni segnalanti non hanno avuto mai possibilità di intervenire relativamente a tematiche per le quali sono state assunte posizioni ed iniziative politiche di particolare rilievo, il tutto con lesione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione, realizzando una disparità di trattamento ai danni delle medesime associazioni;

VISTA la nota in data 21 dicembre 2005 (prot. n. U/11825/05/NA) del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità con la quale è stato comunicato alle parti interessate l’avvio di un procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. in relazione alla segnalazione in oggetto, pervenute in data 12 gennaio 2006 (prot. n. 1104), e ribadite in sede di audizione del 23 gennaio successivo, nelle quali la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, oltre che eccepire, in via preliminare, l’incompetenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha il potere di indirizzo generale e di controllo nei confronti della concessionaria medesima, ai sensi dell’articolo 4, della legge n. 103/75, nel merito rileva, in particolare, che:

- 1) dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 2, lettera c) del Testo unico della radiotelevisione con la disciplina della legge n. 28 del 2000 discende che sia la comunicazione politica sia l’informazione relativa al periodo elettorale continuano ad essere regolati dalle disposizioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi quanto alla concessionaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quanto alle emittenti private;
- 2) con riferimento all’informazione in periodo non elettorale l’attuazione dei principi di completezza, imparzialità e pluralismo deve essere valutata tenendo conto della rilevanza sociale dell’evento e della sua trasposizione notiziale, dell’attualità e del grado di interesse pubblico alla conoscenza del medesimo, al variabile contesto del panorama complessivo degli eventi meritevoli di essere portati a pubblica conoscenza;
- 3) la concessionaria pubblica, nell’esercizio del suo potere – dovere di mediazione giornalistica, coesistente all’attività informativa, ha dato ampio spazio ai soggetti politici segnalanti, sia garantendo la loro diretta presenza sia dando notizia e predisponendo approfondimenti circa la loro attività e le loro iniziative politiche;
- 4) alla stregua della giurisprudenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni va considerato che la valutazione dei programmi di approfondimento non può limitarsi ad una singola trasmissione: pertanto, come risulta per tabulas, i segnalanti hanno ricevuto spazi all’interno dell’informazione complessiva dell’emittente televisiva Rai Tre, vale a dire nei telegiornali, relative rubriche e nei programmi di approfondimento informativo;

5) infine, l'assenza di esponenti dei soggetti segnalanti nel programma di approfondimento informativo "Ballarò" non è il frutto di un'esclusione deliberata, anzi proprio nell'ultima puntata prima della pausa estiva è stata ospitata Emma Bonino;

RILEVATO che nel corso dell'audizione del 23 gennaio 2006, ferma la disponibilità a consentire la partecipazione del soggetto politico "Lista Emma Bonino" alla trasmissione in questione, la società concessionaria ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei soggetti segnalanti, sulla base della non identità degli stessi con il soggetto politico "Lista Emma Bonino" che ha eletto con proprio simbolo due rappresentanti al Parlamento europeo;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione della carenza di legittimazione attiva dei segnalanti, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, hanno facoltà di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti, e nel caso di specie è dimostrato il collegamento fra l'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella e il soggetto politico titolato ad essere rappresentato nelle trasmissioni di informazione, in quanto ha eletto con il simbolo "Lista Emma Bonino" due rappresentanti al Parlamento europeo;

RITENUTO, relativamente all'eccezione preliminare di natura formale, quanto segue:

1) la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine all'azione accertativa e sanzionatoria è ammissibile sotto il profilo procedurale, in quanto i procedimenti avviati su denuncia, che non risultano disciplinati da norme di settore, sono regolati dalle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dall'articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 249 del 1997, il quale, ampliando la previsione di cui all'articolo 9, della stessa legge n. 241/90, aggiunge alla possibilità di intervenire in un procedimento già avviato, quella di sollecitarne l'avvio attraverso la presentazione di una denuncia;

2) per quanto concerne il riparto di competenze tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dalla lettura coordinata dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) con l'articolo 1, comma 4, della legge n. 249 del 1997, si evince che non è attribuita alla Commissione stessa alcuna specifica previsione relativamente alla tutela del pluralismo dell'informazione. I compiti di vigilanza che l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1, della legge n. 249 del 1997 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riguardano, pertanto, tutte le disposizioni residuali, tra le quali rientra, conseguentemente, anche l'articolo 3, del citato Testo unico;

CONSIDERATO, quanto alle eccezioni sub 1) e sub 2), che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purchè questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio di completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che la trasmissione "Ballarò", oggetto della segnalazione, rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzata dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotta sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, e, essendo un programma seriale identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio delle trasmissioni televisive forniti dall'ISIMM Ricerche (note del 4 gennaio 2006, prot. n. 25/DVeC/06 e 12 gennaio successivo, prot. n. 50/DVeC/06) risulta che nel periodo dal 20 settembre 2005 al 15 dicembre 2005 all'interno del tempo di parola dedicato ai soggetti politici nel corso delle puntate del programma "Ballarò", pari a sei ore quarantadue minuti primi e sedici secondi, corrispondenti al 65,38% del tempo complessivo riservato agli interventi di soggetti politici o istituzionali (dieci ore, quindici minuti primi e sedici secondi), non è stata registrata alcuna presenza di rappresentanti dei soggetti politici segnalanti;

RILEVATO, altresì, che sulla base dei citati dati, le trasmissioni del programma di approfondimento "Ballarò" hanno trattato tematiche sia di carattere sociale che di carattere politico in relazione alle quali i segnalanti hanno assunto posizioni ed iniziative politiche;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai programmi di informazione, compresi quelli di approfondimento, devono poter accedere ed essere equamente coinvolti tutti i soggetti chiamati alla rappresentazione e all’illustrazione delle notizie;

CONSIDERATO, pertanto, che l’emittente televisiva in questione non ha assicurato nel periodo considerato la presenza dei soggetti segnalanti tale da garantire l’effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della parità di accesso all’informazione nel programma di approfondimento “Ballarò”;

RITENUTO, per l’effetto di quanto sopra, di dare concreta attuazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177 del 2005;

RILEVATO che la reintegrazione nella parità di accesso alla trasmissione in questione deve intervenire prima della convocazione dei comizi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la proposta degli Uffici;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

1. la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Rai Tre*, con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 cap. 00195, è tenuta a curare l’inserimento nella programmazione della trasmissione di approfondimento informativo “Ballarò”, prima della data della convocazione dei comizi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della presenza qualificata dei soggetti segnalanti al fine di assicurare la parità di accesso e la completezza dell’informazione;
2. dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – All’attenzione dell’Avv. Antonietta Polcaro, responsabile del procedimento, Centro

Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507828;

3. la trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 1 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti